

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 10/01/2020

### FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.756,72, calcolata sulla base del criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di oneri commissionali ed assicurativi, oltre spese di assistenza professionale quantificate in reclamo in € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) che il contratto sottoscritto tra le parti rispetta i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente; in particolare, il documento contrattuale in esame è costituito dal cd. modulo Secci, nel quale vengono debitamente enunciate tutte le spese applicate al finanziamento, con suddivisione tra costi cd. up-front e quelli cd. recurring; 2) di aver provveduto al rimborso degli oneri recurring in sede di estinzione anticipata applicando il criterio pro rata temporis; 3) in ordine alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, di aver già rimborsato al cliente l'importo di € 688,56 a mezzo assegno di traenza, regolarmente incassato in data 11/02/2018 e che la somma oggetto di rimborso è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati dall'art. 7 della polizza n. \*\*\*920; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.



Esaminato il ricorso nel corso della riunione del 03/04/2019, questo Collegio, risultando dubbia l'individuazione del contratto in contestazione, disponeva quanto segue: "il Collegio, valutata l'incompletezza della documentazione in atti, sospende la decisione e fissa alle parti il termine di 30 giorni per produrre la documentazione contrattuale completa riferita al contratto con ultime tre cifre 517".

L'intermediario, con lettera prot. n. 640833 del 20/5/2019, rappresentava quanto segue: "con riferimento alla Vostra richiesta del 16/05/2019, precisiamo che il numero \*\*517 da Voi indicato identifica il conteggio estintivo del contratto di finanziamento n. \*\*963".

## DIRITTO

1) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 15/06/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.64/120, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: commissioni finanziarie (mandataria) € 352,60; commissioni intermediario del credito: € 188,32.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

commissioni di istruttoria € 93,33; commissioni finanziarie mandataria € 819,98; Spese varie € 499,99; oneri assicurativi € 676,48.

A fronte di detti costi, l'intermediario ha fornito la prova di aver retrocesso i seguenti importi: € 820,40, a titolo di commissioni finanziarie, € 499,52, a titolo di commissioni intermediario del credito.

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario deduce di aver già provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di € 688,56 ed allega documentazione in tal senso.

In tale considerazione, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 622,22 e rigetta la domanda in ordine al rimborso delle spese di assistenza professionale in considerazione della natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 622,22.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI